



Decisione n. 5/2024
Proc. n. 3/2024 RG. PF. e n. 6/2024 RG. TF.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Proc. n. 3/2024 RG. PF. e n. 6/2024 RG. TF.
Nella seduta del 21 ottobre 2024 ha adottato la presente

DECISIONE

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- **Lorenzo Artuso** (tess. 5648), nato a [REDACTED] [REDACTED] in qualità di tesserato per la A.S.D. Arcieri Curtis Vadi, chiamato a rispondere delle seguenti violazioni: art. 71 Reg. Giustizia, art. 2.1 Reg. Giustizia in relazione all'art. 3.16. lett. a), b), art. 3.1.2 lett. d) Statuto, art. 31 commi 1 e 3 Reg. Organico, art. 2 Codice comportamento Sportivo CONI;

Visto l'art. 40, Reg. Giustizia;

Visto l'art. 71, Reg. Giustizia;

Visto l'art. 2.1, Reg. Giustizia, in relazione all'art. 3.16. lett. a), b), art. 3.1.2 lett. d) Statuto;

Visto l'art. 3.1, Reg. Giustizia, in relazione all'art. 3.5.1. lett. b), art. 15, Reg. Organico,

Visto l'art. 31, commi 1 e 3 Reg. Organico;

Visto l'art. 2, Codice Comportamento Sportivo del CONI,

Visto l'art. 63.1, lett. A), punti 3 e 4, Reg. Giustizia;

Visto l'art. 67.1, lett. e) Reg. Giustizia;

Visti gli atti di causa;

Relatore, nella camera di consiglio del 21.10.2024, l'Avv. Riccardo Veltri e sentite le parti come da apposito verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

* * *

FATTO

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto del 16.05.2024 con relativi allegati a supporto, trasmesso a mezzo PEC da parte della A.S.D. Arcieri Curtis Vadi, nei confronti del tesserato, Sig. Lorenzo Artuso.

A seguito delle attività di indagine svolte dall'Ufficio dell'Accusa, emergevano a suo carico comportamenti di possibile rilevanza disciplinare; in particolare, veniva contestato al Sig. Artuso stesso, quale tesserato e membro del consiglio direttivo della A.S.D. Arcieri Curtis Vadi,

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





la violazione dei principi di lealtà e correttezza per avere tenuto condotte di “boicottaggio” nei confronti della propria Associazione sportiva, a totale insaputa della medesima.

Nello specifico, era contestato all’incolpato di avere:

- a) organizzato “un allenamento a tema ‘Halloween’ in totale autonomia, senza a ciò essere stato autorizzato dalla società stessa e senza aver preventivamente informato delle proprie intenzioni il consiglio direttivo della ASD, di cui faceva parte e così coinvolgendo soltanto la sezione della ASD di Basaldella e non quella di Cordovado. Fatto commesso in Basaldella di Vivaro (PN) nel mese di ottobre 2023”;
- b) schernito “davanti ad atleti minorenni della compagine sociale, il tecnico e tesserato [omissis], invitando i giovani arcieri a non interagire con quest’ultimo in quanto persona non appartenente alla ASD, quando invece [omissis] oltre alla qualifica di tecnico rivestiva anche quella di membro del consiglio direttivo della società. Fatto commesso in Latisana (UD) in data 9 dicembre 2023”;
- c) estromesso “sistematicamente dal campo di Basaldella il tesserato e segretario della ASD Arcieri Curtis Vadi [omissis], nei cui confronti teneva atteggiamenti prevaricatori e di esclusione. Fatto commesso in Basaldella di Vivaro (PN) nel febbraio 2024”;
- d) preso contatti ed incontrato “il presidente della ASD Arcieri Maniago [omissis] tenendo all’oscuro di ciò la propria società ed in particolare il presidente ed i membri del consiglio direttivo di cui faceva parte, con l’intento di trasferirsi presso la predetta compagine sociale, portando con sé un rilevante numero di tesserati della ASD Arcieri Curtis Vadi e con ciò tradendo il rapporto associativo che lo legava all’affiliata di appartenenza. Fatto commesso in Maniago (PN) il 12 febbraio 2024”;
- e) preso contatti ed incontrato, “in prossimità dell’assemblea ordinaria dell’ASD Arcieri Curtis Vadi, il tesserato Sergio Spitz, membro del consiglio direttivo per lamentare una gestione a suo dire non corretta della ASD, rappresentando la sua volontà di creare una autonoma società e chiedendo allo Spitz di votare contro l’approvazione del bilancio a prescindere dai contenuti dello stesso, con l’intento di ottenere le dimissioni di tutto il consiglio direttivo e del presidente e con ciò tradendo nuovamente il vincolo associativo con l’affiliata di appartenenza. Fatto commesso in Basaldella in data 4.3.2024”.

All’esito del contraddittorio instaurato con gli interessati e di successiva valutazione delle argomentazioni difensive, la Procura si determinava a deferire a giudizio il Lorenzo Artuso.

L’udienza era quindi ritualmente fissata per il giorno 08.10.2024; a tale data, alla presenza delle parti, il Procuratore Federale:

- si riportava al proprio deferimento ed alla documentazione ad esso allegata, ritenendolo completo e idoneo a supportare l’incolpazione;
- evidenziava, a supporto della fondatezza dell’addebito, la documentazione già presente in atti;

Federazione Italiana di Tiro con l’Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





- contestava, da ultimo, per i predetti motivi, la richiesta di prova testimoniale avanzata dalla difesa del deferito.

A replica di quanto sopra, l'Avv. Laura Fagotto, quale difensore dell'incolpato:

- richiamava i contenuti della propria memoria depositata presso la Procura Federale;
- evidenziava come la ricostruzione dei fatti a carico dell'incolpato dovesse intendersi in senso diametralmente opposto rispetto a quanto dedotto dalla Procura Federale;
- sottolineava, più precisamente, come la documentazione assunta a prova dalla Procura fosse in realtà in grado di provare la assenza di responsabilità in capo al deferito e, vieppiù, la piena collaborazione di quest'ultimo con la A.S.D. di appartenenza; ciò, in linea con quanto da sempre svolto dall'Artuso nel corso del suo lungo tesseramento con Fitarco;
- rappresentava, da ultimo, come la condotta tenuta dal Sig. Artuso fosse sempre stata corretta, mentre tale non era stata quella dei singoli componenti della predetta associazione sportiva.

Posto quanto sopra, il Procuratore Federale invocava per il Sig. Lorenzo Artuso, la sanzione della sospensione di complessivi n. 3 (tre) mesi da ogni attività sportiva sociale e federale, considerata la applicazione delle attenuanti generiche di cui all'art. 67.1, lett. e) R.G. (pena base n. 4 mesi);

L'Avv. Fagotto, di contro, chiedeva:

- il rigetto del deferimento per carenza di prova;
- ammettersi prova per testi come indicato in atti.

Al termine dell'istruttoria, il Presidente rinviava per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 21.10.2024, tenuta in trattazione scritta, con termine alle parti per il deposito di Note scritte entro n. 3 (tre) giorni prima.

A tale data, il Collegio proseguiva l'istruttoria prendendo atto, preliminarmente, dell'invio in data 17.10.2024), di Note di trattazione scritta a firma dell'Avv. Laura Fagotto (in atti) ove quest'ultima si riportava *"agli atti depositati, al verbale di interrogatorio del 26.07.2024 e alle conclusioni -anche istruttorie- tutte formulate all'udienza dell'08.10.2024."*

Nulla, al contrario, era depositato dalla Procura Federale.

La causa era quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il deferimento è fondato nei termini di cui in motivazione.

Va premesso, secondo giurisprudenza consolidata di questo Tribunale da cui non si ha motivo di discostarsi in questa sede che, *"nel giudizio sportivo, lo standard probatorio necessario per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare non richiede la certezza assoluta, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale (cfr. CFA della FIGC, SS.UU., n. 19/2020-2021; n. 105/2020-2021). Per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva, è sufficiente acquisire - sulla base di*

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP



www.fitarco.it



indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito (cfr. Collegio di Garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; CFA della FIGC, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA della FIGC, SS.UU., n. 35/2021-2022, dettagliatamente, CFA della FIGC, SS.UU., n. 105/2020-2021, § 3). In altri termini, il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare sportivo si attesta ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio o alla certezza assoluta della commissione dell'illecito" (cfr. Decisione T.F. n. 4/2024).

Sulla scorta di tali principi, il Collegio ritiene che i documenti acquisiti e l'istruttoria svolta dalla Procura Federale rispondano a siffatti canoni probatori, evidenziando, nello specifico, un quadro concordante e sufficientemente preciso di indizi che militano a favore della colpevolezza del deferito.

Ciò rende comunque irrilevanti e/o comunque ininfluenti ai fini della decisione, le richieste istruttorie avanzate dalla difesa, le quali, pertanto, devono essere rigettate.

Riguardo l'ordine agli addebiti oggetto di esame, si richiama il criterio della c.d. "ragione più liquida" (*ex multis*, Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 3176/2022; Sez. V, n. 10970/2022), tecnica che, senza pregiudicare l'effettività della tutela giudiziale, e in attuazione dei principi del giusto processo, tra cui figurano anche la celerità e le esigenze di economia processuale, consente al giudice - in deroga al dovere "di regola" su lui incombente di vagliare tutti i motivi e le domande proposte - di selezionare le "censure da cui principiare secondo l'ordine dettato dalla maggior pregnanza del vizio di legittimità e dallo sviluppo logico e diacronico del procedimento", rendendo possibile che, "in taluni ben delimitati casi, l'esame del giudice si arresti prima di aver esaurito l'intero compendio delle censure (o delle domande) proposte": tra tali casi rientra, infatti, proprio quello "in cui il provvedimento impugnato si fonda su una pluralità di ragioni autonome, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze" (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 5 del 2015, paragrafo 9; IV, 27 agosto 2019, n. 5891).

Per le predette ragioni, il Collegio ritiene di esaminare prioritariamente le doglianze di cui ai punti *sub d)* e *sub e)* come riportati nella parte in fatto, ritenuta assorbente ai fini del decidere (cfr., sul punto, anche Decisione T.F. n. 2/2023).

Le risultanze istruttorie confermano, nello specifico, la responsabilità disciplinare contestata al tesserato.

L'addebito di cui al punto *sub d)*, secondo cui l'Artuso avrebbe preso contatti ed incontrato "il presidente della ASD Arcieri Maniago [omissis], tenendo all'oscuro di ciò la propria società ed in particolare il presidente ed i membri del consiglio direttivo di cui faceva parte, con l'intento di trasferirsi presso la predetta compagine sociale, portando con sé un rilevante numero di

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





tesserati della ASD Arcieri Curtis Vada e con ciò tradendo il rapporto associativo che lo legava all'affiliata di appartenenza", è comprovato dalle dichiarazioni rese dal Sig. Andrea Brandolisio allegato all'atto di deferimento (cfr. dichiarazione del 10.05.2024).

Il Brandolisio, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Arcieri Maniago (e, pertanto, in quanto tale, soggetto terzo rispetto agli episodi contestati e all'intera compagine della A.S.D. Arcieri Curtis Vadi), ben può essere ritenuto soggetto attendibile rispetto ai fatti riferiti; detto testimone, invero, confermava:

- la ricostruzione fornita dall'Accusa e, in particolare, la situazione di "disagio" riferita dal deferito all'interno della A.S.D. Curtis Vadi unitamente alla volontà di legarsi (proprio) alla A.S.D. Arcieri Maniago, portando con sé altri arcieri;
- l'interesse del deferito a conoscere l'esistenza nello Statuto della A.S.D. di appartenenza di un articolo che prevedeva l'obbligo di dimissioni del Consiglio Direttivo in caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo.

Nelle proprie deduzioni difensive, l'Avv. Fagotto ha sostenuto che l'incontro tra il Brandolisio e l'Artuso non si sarebbe tenuto il 16.01.2024 (come affermato da detto testimone), bensì il 12.02.2024 e che non emergerebbe in alcun atto che l'Artuso avrebbe portato con sé "un rilevante numero di tesserati".

Il Collegio ritiene che la data esatta in cui si sia tenuto l'incontro tra l'Artuso e il Brandolisio non sia rilevante ai fini del decidere, come risulta indifferente il numero (elevato o meno) di atleti che l'incolpato avrebbe indotto a trasferirsi presso la nuova associazione sportiva.

Ciò che risulta disciplinarmente rilevante è la condotta del deferito il quale, in disaccordo con il Presidente dell'Associazione, e scontento, a proprio dire, della gestione della stessa, invece di collaborare con gli altri organi della A.S.D. manifestando il proprio disagio nelle competenti sedi e con gli strumenti giuridici messi a disposizione dallo Statuto e dall'ordinamento giuridico/sportivo, ha preferito prendere contatti con altra Associazione per verificare la possibilità di un proprio trasferimento e di quello di altri atleti, il tutto, comunque, a danno della propria compagine associativa.

Trattasi, evidentemente, ad avviso di questo Collegio, di comportamento idoneo ad integrare la violazione del principio di lealtà e di correttezza propri dell'ambito sportivo, codificati tanto nel Regolamento di Giustizia della Fitarco, quanto nel Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Medesimo rilievo trova la condotta contestata al deferito di cui al punto *sub e)*, secondo cui l'Artuso, "in prossimità dell'assemblea ordinaria dell'ASD Arcieri Curtis Vadi, il tesserato [omissis], membro del consiglio direttivo per lamentare una gestione a suo dire non corretta della ASD, rappresentando la sua volontà di creare una autonoma società e chiedendo allo [omissis] di votare contro l'approvazione del bilancio a prescindere dai contenuti dello stesso, con l'intento di ottenere le dimissioni di tutto il consiglio direttivo e del presidente".

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





Anche tale condotta risulta comprovata dalle dichiarazioni dello stesso Sig. Sergio Spitz (cfr. atto del 09.05.2024) allegate al deferimento al quale il Collegio ritiene di dover riconoscere preliminare rilevanza in quanto assunte direttamente dal predetto tesserato a seguito di incontro tenutosi su espressa richiesta del deferito.

Si rileva, infatti, come l'Artuso non abbia contestato di aver contattato lo Spitz inviandogli un messaggio *Whatsapp* con il quale chiedeva un incontro nel quale discutere di "cose molto serie ed importanti" riguardanti la sfera della gestione della A.S.D. Arcieri Curtis Vadi e, pertanto, tale circostanza deve assumersi come pacifica ad ogni effetto di legge. Inoltre, in sede di audizione, il deferito non ha chiarito quali siano stati, nello specifico, siffatti motivi che lo avrebbero indotto a contattare lo Spitz.

La pur puntuale difesa dell'Artuso sul punto non coglie nel segno, in quanto non appare verosimile che, ad un incontro organizzato per la discussione di un argomento preciso (ovvero la gestione dell'associazione sportiva, circostanza pacifica e non contestata), la discussione si concentri su presunti comportamenti verbalmente aggressivi del Presidente nel corso di una gara che, per contro, avrebbe meritato una specifica istruttoria presso gli organi interni competenti.

Se è pacifico, infatti, che l'incontro ha avuto ad oggetto la sfera di gestione della A.S.D. Arcieri Curtis Vadi, appaiono logiche e coerenti le dichiarazioni dello Spitz, al quale, di fatto, il deferito rappresentava di fondare una nuova associazione nella quale raccogliere la maggior parte degli atleti che gravitavano intorno al sito di Basaldella, con l'obiettivo di ottenerne la conduzione dalla Pubblica Amministrazione proprietaria dell'impianto, con conseguente (quanto evidente) danno per l'associazione sportiva di originaria appartenenza.

Condotte rese, se possibile, ancor più gravi dalla circostanza che l'Artuso ricopriva, all'atto della commissione, il ruolo di Consigliere Direttivo dell'Associazione.

Il complesso delle esposte considerazioni milita, in definitiva, per l'accoglimento del deferimento, con conseguente integrale reiezione delle opposte tesi difensive.

Per l'effetto, il Collegio, accertata la responsabilità dell'incolpato per le violazioni lui ascritte, ritiene comunque congruo riformulare nel *quantum* la sanzione, applicando al Sig. Lorenzo Artuso la sospensione di n. 1 (uno) mese da ogni attività sportiva, sociale e federale, in ragione anche dell'applicazione delle attenuanti generiche ex art. 67.1, lett. e), Reg. Giustizia.

Le censure e gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando nei termini di cui in motivazione, applica a:

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP



www.fitarco.it



- Sig. Lorenzo Artuso, come sopra identificato, la sanzione di n. 1 (uno) mese di sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale;

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 21.10.2024 con l'intervento di:

Prof. Avv. Andrea Altieri (Presidente)

Avv. Riccardo Veltri (Componente, Estensore)

Avv. Paola Potenza (Componente)

Pubblicata il 31.10.2024



Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP

